Condizioni generali di Acquisto
BENI E FORNITURE

Salvo quanto diversamente concordato tra le Parti, le presenti Condizioni Generali di Acquisto (qui di seguito "Condizioni Generali") disciplinano tutti i contratti di acquisto di beni e forniture (qui di seguito "Merci") conclusi tra Samsic Italia S.p.A. (qui di seguito anche "Compratore") ed il Fornitore (qui di seguito "Fornitore" o "Venditore"). Le presenti Condizioni Generali prevalgono su tutti gli altri Termini e Condizioni Generali trasmessi dal Venditore.

Art. 1 Preambolo

1.1. Il rapporto intercorrente tra Samsic Italia S.p.A. e il **Fornitore** sarà disciplinato dai seguenti documenti:

- Il Contratto sottoscritto dalle Parti, le cui previsioni prevarranno su qualsiasi altra disciplina prevista in qualsiasi altro documento (ordini, condizioni generali, preventivo, offerta, catalogo, listino del **Fornitore)**.
- In caso di assenza di un Contratto, l'ordine e i relativi allegati (Condizioni generali, specifiche tecniche, allegati tecnici, istruzioni)

Art. 2 Ricevimento ed Accettazione

2.1 Il **Fornitore** deve confermare a mezzo mail la disponibilità ad evadere l'ordine e l'accettazione dello stesso, entro 5 giorni dal ricevimento dell'ordine. Trascorsi i suddetti 5 giorni senza alcuna accettazione, l'ordine inviato da Samsic Italia S.p.A. sarà da considerarsi revocato.

2.2 L'accettazione del nostro Ordine, anche tacita o per comportamenti concludenti, costituisce accettazione da parte del **Fornitore** di queste Condizioni di Acquisto e si concorda che queste Condizioni di Acquisto regolano i rapporti tra le parti, con l'esclusione di ogni altro termine o condizione, anche se contenuto in qualsiasi documento che stabilisca la prevalenza dei termini del **Fornitore**. Ogni consegna effettuata o Lavoro iniziato dal **Fornitore** in conformità agli Ordini costituisce accettazione degli stessi. Nessun comportamento di Samsic Italia S.p.A. può costituire accettazione di alcuno dei termini e condizioni del **Fornitore**.

2.3 Il **Fornitore**, fatto salvo quanto specificatamente previsto nell'Ordine, riconosce che le tariffe ed i prezzi ivi indicati sono sufficienti a coprire gli obblighi, sia espressi che impliciti, posti a carico del **Fornitore**.

2.4 Il **Fornitore** si obbliga ad adempiere esattamente alle proprie obbligazioni dedotte nell'ordine di Acquisto, ai sensi degli art.1218 e 1453 c.c., e, perciò ad eseguire tali obblighi in buona fede (art. 1375 c.c.), con la diligenza richiesta dalla natura delle prestazioni alla cui esecuzione si è obbligato (art. 1176 c.c.) osservati i criteri di correttezza di cui all'articolo 1175 c.c.

2.5 Il **Fornitore** si vincola ad eseguire l'ordine mediante l'impegno dei migliori materiali richiesti dalle prestazioni alle quali egli qui contestualmente si obbliga, e attraverso l'utilizzazione di Personale professionalmente adeguato, e quantitativamente sufficiente.

Art. 3 Consegna

3.1 Per Samsic Italia S.p.A. il rispetto dei termini per la consegna e per qualsiasi altra prestazione dovuta dal **Fornitore** ai sensi del Contratto è di interesse essenziale.

3.2 Ai fini e per gli effetti dell'articolo 1462 del codice civile italiano, il **Fornitore** non sarà autorizzato a posticipare o interrompere il corretto adempimento dei propri obblighi in ragione di rivendicazioni, lamentele o obiezioni nei confronti di Samsic Italia S.p.A. o di eventuali controversie in essere con lo stesso.

3.3 La consegna anticipata delle Merci non sarà consentita senza la previa approvazione scritta di Samsic Italia S.p.A.

3.4 La consegna sarà considerata come completata esclusivamente al ricevimento delle Merci comprensive di tutti i relativi documenti/certificati, DDT ed allegati tecnici.

Art. 4 Consegna erronea o in eccesso

4.1 Se non diversamente richiesto da Samsic Italia S.p.A. per iscritto, sarà obbligo del **Fornitore** ritirare, a proprie spese ed entro la data stabilita da Samsic Italia S.p.A., tutte le eventuali Merci consegnate per errore o in eccesso rispetto all'Ordine.

4.2 Nel caso di mancato pronto ritiro da parte del **Fornitore** delle Merci consegnate erroneamente o in eccesso, Samsic Italia S.p.A. avrà il diritto di provvedere allo smaltimento o alla restituzione di dette Merci al **Fornitore** a spese di quest'ultimo.

Art. 5 Ritardata Consegna

5.1 Qualora la consegna delle Merci avvenga in ritardo, per intero o in parte, rispetto alla data di consegna specificata nell'Ordine e tale ritardo non sia giustificabile ai sensi dell'Articolo 9 "Forza maggiore" delle presenti Condizioni, Samsic Italia S.p.A., a propria discrezione, avrà il diritto di:

(a) ricevere le Merci per via **aerea** a spese del **Fornitore**, previa richiesta e/o

(b) ottenere prontamente dal **Fornitore** il pagamento delle penali dovute in base ai valori indicati nell'Ordine, fatto salvo qualsiasi ulteriore diritto di Samsic Italia S.p.A. relativo ad eventuali perdite o danni causati dall'inadempimento del **Fornitore**.

5.2 In aggiunta a quanto precede, qualora il ritardo nella consegna sia superiore a 2 settimane, Samsic Italia S.p.A. avrà il diritto di risolvere il presente Contratto, o parte dello stesso, con effetto immediato, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile italiano, mediante comunicazione scritta, fatto salvo qualsiasi ulteriore diritto di Samsic Italia S.p.A. in relazione ad eventuali perdite o danni causati dall'inadempimento del **Fornitore**. Il **Fornitore** riconosce che, in tal caso:

(a) Samsic Italia S.p.A. avrà il diritto di restituire le eventuali Merci consegnategli fino a quel momento, per intero o in parte, addebitando al Fornitore le eventuali perdite o danni sostenuti in conseguenza della suddetta mancata consegna; e

(b) il **Fornitore** sarà tenuto a restituire prontamente a Samsic Italia S.p.A. tutte le somme versate in acconto al **Fornitore**, con i relativi interessi.

Art. 6 Garanzie

6.1 Il **Fornitore** garantisce che le Merci saranno conformi all'Ordine. La semplice consegna al personale ricevente non significa accettazione delle Merci dovendo l'accertamento delle condizioni, quantità e qualità delle Merci essere rimesso esclusivamente al personale a ciò preposto all'interno degli stabilimenti del Compratore.

6.2. Le suddette garanzie sono da considerarsi in aggiunta ad ogni altra garanzia, espressa, implicita o prevista dalla legge. Il pagamento, l'ispezione ed il ricevimento delle Merci non costituiranno in nessun caso rinuncia a far valere le garanzie suddette in caso di violazione delle stesse.

6.3 Il **Fornitore** dichiara che le Merci vendute sono conformi alla legislazione e alle norme tecniche italiane e dell'Unione Europea. Il **Fornitore** garantisce che tutte le Merci fornite a fronte dell'Ordine non violano alcun diritto di brevetto o marchio di fabbrica; conseguentemente garantisce al Compratore ed ai suoi acquirenti la libertà e la liceità dell'uso e del commercio tanto in Italia che all'estero. Il **Fornitore** garantisce che le Merci sono conformi ai requisiti ed alle Specifiche indicate da Samsic Italia S.p.A.; garantisce, inoltre, che le Merci saranno esenti da vizi per un periodo di diciotto (18) mesi a partire dalla data in cui le stesse saranno messe in servizio in base ai termini dell'ordine o di ventiquattro (24) mesi dalla data di consegna, quale che sia il periodo più lungo.

6.4 I suddetti termini di garanzia saranno prorogati di ulteriori 6 mesi nel caso di difetti occulti non rilevati prima della prova in sito.

6.5 Le Merci affette da vizi, carenze, deficienze, o da guasti, avarie o deterioramenti al di là della normale usura derivante dall'utilizzo previsto riconducibili a materiali difettosi, errata progettazione, difetti di costruzione, imballaggio o incassettamento, dovranno, a discrezione di Samsic Italia S.p.A, essere riparate o sostituite dal **Fornitore**, a spese del **Fornitore** stesso, entro i tempi indicati da Samsic Italia S.p.A

6.6 Gli eventuali costi sostenuti per sostituire o riparare le Merci (ivi inclusi i costi di spostamento, trasporto, viaggio, attività in sito, etc.) saranno a carico del **Fornitore**.

6.7 Qualora il Fornitore non sia in grado di riparare o sostituire le Merci entro i tempi indicati da Samsic Italia S.p.A, Samsic Italia S.p.A potrà provvedere direttamente alla suddetta riparazione o sostituzione a spese del **Fornitore**.

6.8 Samsic Italia S.p.A potrà, a propria discrezione, decidere di accettare comunque le Merci difettose, nel qual caso il prezzo contrattuale dovrà essere equamente adeguato di conseguenza.

Art. 7 Corrispettivi

7.1 Il prezzo di cui all'Ordine è fisso ed invariabile.

In assenza di altre indicazioni:

- il termine di pagamento si intenderà a 120 giorni data fattura fine mese;
- il pagamento verrà effettuato sempre a mezzo bonifico bancario, su banca che sarà indicata in fattura, e con valuta entro la prima decade del mese successivo alla scadenza;
- ai sensi dell'art. 1260 c.c. non è ammessa la cessione del credito.

L'eventuale emissione di ricevuta bancaria è comunque subordinata a specifica autorizzazione indicata nell'Ordine di acquisto

Art. 8 Sospensione

8.1 Samsic Italia S.p.A. avrà il diritto di richiedere al **Fornitore**, mediante comunicazioni scritta, la sospensione temporanea, in tutto o in parte, delle prestazioni oggetto del presente ordine per un periodo di tempo non superiore a 90 (novanta) giorni.

Art. 9 Modifiche

9.1 Samsic Italia S.p.A. potrà, in qualsiasi momento, richiedere, in forma scritta, la modifica delle Specifiche, delle quantità, dei metodi di spedizione, delle tempistiche o del luogo di consegna delle Merci.

Art. 10 Cause di forza maggiore

10.1 Il **Fornitore** si obbliga ad informare tempestivamente Samsic Italia S.p.A., per iscritto, dell'insorgenza e della cessazione delle circostanze di forza maggiore, ai sensi degli art.1256 c.c. e ss., che non consentono l'adempimento, per impossibilità sopravvenuta, di obbligazioni dedotte nell'Ordine di acquisto e si obbliga, altresì a prendere tutti i provvedimenti atti a limitarne gli effetti.

10.2 La circostanza di forza maggiore dovrà, comunque, essere provata dal **Fornitore**, a richiesta di Samsic.

10.3 Le Parti convengono, espressamente, che non sono da considerarsi come cause di forza maggiore, per l'esenzione di responsabilità del **Fornitore**, i ritardi o gli inadempimenti dei suoi Sub-fornitori.

Art. 11 Recesso

11.1 Samsic Italia S.p.A. avrà il diritto di recedere per intero o i n parte, dal Contratto in qualsiasi momento previa comunicazione scritta al **Fornitore.**

Al ricevimento di tale comunicazione, il **Fornitore**, se non diversamente indicato nella comunicazione stessa, dovrà:

(a) interrompere immediatamente l'esecuzione dell'Ordine alla data e nella misura specificata nella comunicazione;

(b) astenersi dall'effettuare alcun ordine di materie prime (eventuali), se non nella misura necessaria a completare l'eventuale porzione di fornitura non annullata;

(c) intraprendere prontamente tutte le azioni ragionevolmente necessarie al fine di ottenere condizioni di cancellazione soddisfacenti per Samsic Italia S.p.A.; e

(d) assistere Samsic Italia S.p.A., su richiesta, ai fini della manutenzione, conservazione e disposizione dei Beni.

11.2. Le disposizioni del presente Articolo non si applicano all'eventuale risoluzione da parte di Samsic Italia S.p.A. per inadempienza del Fornitore o per qualsiasi altra ragione giustificatrice consentita dalla legge o dal Contratto.

Art. 12 Risoluzione per inadempimento o insolvenza

12.1 In caso di qualsiasi inadempienza da parte del **Fornitore** nell'esecuzione di qualsiasi obbligo, compreso il mancato conseguimento della consegna o il mancato rispetto delle nostre istruzioni, quando tale inadempienza sia rimediabile, Samsic Italia S.p.A. ha la facoltà di inviare al **Fornitore** una diffida scritta a porre fine a tale inadempienza entro uno specifico termine. Qualora il **Fornitore** non si attenga alle richieste di tale diffida o, a insindacabile giudizio, l'inadempienza non sia suscettibile di rimedi soddisfacenti, Samsic Italia S.p.A. avrà il diritto di risolvere l'Ordine in tutto o in parte, inviando al **Fornitore** immediata comunicazione per iscritto, impregiudicato ogni altro diritto

previsto dall'Ordine o altrove, ed in aggiunta, il diritto di trattenere qualsiasi merce precedentemente fornita sulla base dell'Ordine.

12.2 Oltre alla precedente causa di risoluzione, costituiscono cause di risoluzione dell'Ordine di Acquisto i seguenti motivi:

- Stipulazione di qualsiasi accordo di ristrutturazione dei debiti con i creditori;
- Dichiarazione di fallimento o (qualora si tratti di una società) sottoposizione ad amministrazione controllata o messa in liquidazione (per fini diversi dalla semplice fusione o riorganizzazione) o coinvolgimento in qualsiasi procedura di insolvenza e concorsuale;

Art. 13 Manleva/ Assicurazione

13.1 Il **Fornitore** sarà tenuto a tenere indenne Samsic Italia S.p.A. da qualsiasi responsabilità nei confronti dei terzi, ivi inclusi, in via esemplificativa e non esaustiva, i propri dipendenti, subcontraenti, in caso di lesioni personali, morte, perdita o danneggiamento di beni personali derivanti da eventuali difetti nelle Merci fornite dal **Fornitore**.

Art. 14 Responsabilità per danni

14.1 Le parti convengono esplicitamente che il **Fornitore** sia responsabile per qualsiasi danno cagionato, a qualsivoglia titolo, dal **Fornitore** medesimo, e/o dai suoi dipendenti, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'Ordine di Acquisto, nei confronti di Samsic Italia S.p.A. e/o dei suoi dipendenti, o di beni comunque ad essi appartenenti.

Art. 15 Riservatezza delle Informazioni

15.1 I dati comunicati dalle Parti, in qualità di autonomi titolari del trattamento, saranno utilizzati, nell'ambito dei trattamenti automatizzati e cartacei, in misura strettamente necessaria alla corretta esecuzione degli obblighi contrattuali.

Nello specifico la Parte che riceve le informazioni si impegna, sia durante il periodo di validità del presente accordo, che dopo la sua risoluzione per qualunque ragione, a mantenere strettamente e rigorosamente segrete e a non riprodurre per alcuna ragione tutte le "Informazioni Confidenziali" che, in forza del contratto, verranno trasferite e/o consegnate. L'espressione Informazioni Confidenziali/Riservate (d'ora in avanti nominate "Informazioni Confidenziali") comprende le informazioni fornite con l'indicazione "informazione confidenziale", sia che esse siano scritte o archiviate con ogni forma di dispositivo elettronico.

15.2 I dati potranno essere comunicati, oltre ai dipendenti autorizzati e ai responsabili del trattamento nominati secondo quanto previsto dall'articolo 28 GDPR, anche ai seguenti soggetti: (i) soggetti cui la facoltà di accesso a tali dati è riconosciuta da provvedimenti normativi o dell'autorità giudiziaria; (ii) persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private quando la comunicazione è necessaria a garantire obblighi di legge; (iii) a terzi, dove sia rilasciato il consenso.

15.3 Le Parti si rendono reciprocamente disponibili a rispondere prontamente alle richieste che l'altra Parte dovesse porre in relazione al trattamento dei dati personali.

15.4 Le Parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate, con la sottoscrizione del Contratto, tutte le informazioni relative al trattamento dei dati personali, compresa quella del tempo di conservazione dei dati stessi, che non potrà essere inferiore alla durata del contratto, nonché tutte le informazioni previste dall'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 così come modificato dal D.Lgs. 101/2018, oltre alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato e della possibilità dello stesso di avanzare reclami dinanzi all'Autorità di Controllo, secondo quanto previsto dal Regolamento (UE) 679/2016.

Art. 16 Codice Etico, Modello 231 e Certificazioni

Il Fornitore prende atto: 1) che SAMSIC ITALIA S.p.A. è in possesso di SA 8000 pertanto si impegna da sempre per il soddisfacimento degli otto requisiti sociali connessi ai fondamentali diritti umani e dei lavoratori e precisamente: *i. Lavoro infantile, ii. Lavoro obbligato, iii. Salute e sicurezza sul lavoro, iv. Libertà di associazione e diritto alla contrattazione collettiva, v. Discriminazione, vi. Procedure disciplinari, vii. Orario di lavoro, viii. Criteri contributivi,* requisiti ai quali il Fornitore medesimo si impegna a conformare la propria attività 2) che SAMSIC ITALIA S.p.A. è in possesso di ISO 30145:2021 "Gestione delle Risorse Umane – Diversità ed Inclusione" e UNI-PdR 125:2022 "Gestione per la Parità di Genere dell'Organizzazione", i cui principi e requisiti il Fornitore si impegna a rispettare nella propria attività 3) che SAMSIC ITALIA S.p.A. è dotata di un proprio Codice Etico consultabile sul sito internet aziendale e al quale Egli si impegna a conformare la propria attività; 4) che SAMSIC ITALIA S.p.A. è dotata di un proprio Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e ss.mm.ii. che il Fornitore stesso si impegna a consultare e a rispettare tale da operare nel rispetto delle previsioni ivi contenute, nessuna esclusa e/o attenuata.

Art. 17 Legge Applicabile e Foro Competente

17.1. Le presenti Condizioni Generali saranno disciplinate ed interpretate secondo la legge italiana.

17.2. Qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra le Parti concernenti i contratti disciplinati dalle presenti Condizioni Generali sarà definitivamente risolta dal Tribunale di Torino.

Le presenti Condizioni Generali di Acquisto abrogano e sostituiscono qualsiasi precedente accordo, scritto o verbale, intervenuto tra le Parti sulla stessa materia.

Sottoscritto a _____, il _____

Samsic Italia S.p.A.	Il Fornitore
(timbro e firma)	(timbro e firma)

SAMSIC ITALIA S.p.A.
Il legale rappresentante
Umberto Diamante

Si approvano espressamente le clausole contenute nei seguenti articoli:

Art 2- Ricevimento ed Accettazione, Art 3 – Consegna, Art 5 – Ritardata Consegna, Art 6 – Garanzie, Art 8 – Sospensione, Art 9 – Modifiche, Art 11 – Recesso, Art 13 – Manleva/ Assicurazione, Art. 17- Legge Applicabile e Foro Competente

Samsic Italia S.p.A.	Il Fornitore
(timbro e firma)	(timbro e firma)

SAMSIC ITALIA S.p.A.
Il legale rappresentante
Umberto Diamante